Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Dipartimento per la Programmazione



## Istituto Comprensivo Statale "Alto Casertano"

Istruzione del primo ciclo nei comuni di ROCCAMONFINA-ROCCAD'EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI Via S. Lucia, 10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/677280

ceic8be00b@istruzione.it ♦ ceic8be00b@pec.istruzione.it ♦ http://www.icaltocasertano.it

Codice meccanografico CEIC8BE00B ♦ Codice Fiscale 95022400618

Roccamonfina, lì 13/09/2021

**COMUNICAZIONE N. 09** 

Ai Sigg. Genitori
A tutti i soggetti Esterni
all' Istituzione Scolastica
Alle Ditte ed ai Fornitori Esterni
Al Personale Docente e non Docente
Ai docenti Collaboratori
Ai docenti Supporto Organizzativo
Al personale addetto al Controllo Green Pass
Al DSGA
Albo
Sito web

Oggetto: Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte di chiunque acceda ai locali scolastici ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021, così come modificato dall'ultimo Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122.

Si comunica che, a decorrere dal giorno 11/09/2021, tutti gli accessi nelle strutture scolastiche saranno consentiti solo ed **esclusivamente** con esibizione e verifica della **certificazione verde COVID-19** o idonea certificazione di esenzione.

Infatti, il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, entrato vigore il giorno 11/09/2021, all'art. 1, comma 2, dispone che "Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti [...]".

Il comma 3 dispone che la misura non si applica "ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea documentazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute".

Pertanto, a decorrere dal giorno 11 settembre e fino al 31 dicembre 2021, tutti gli utenti esterni (genitori, esperti esterni che collaborano con la scuola, fornitori...) che vogliano accedere agli edifici della scuola dovranno esibire, al personale espressamente incaricato della verifica dalla Scrivente, e unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall'art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.

Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO

> firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993